



## SETTORE AMMINISTRATIVO

*Servizio Gestione Giuridica del Personale*

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 292

Del 18/06/2014

**OGGETTO:** Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 alla dipendente Maria Concettina, nata a Modica il 05/04/1957.

### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che la dipendente a tempo indeterminato Maria Concettina, nata a Modica il 05/04/1957 ed ivi residente in Via Nazionale n. 51, in qualità di Assistente Sociale, cat. D1/3, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per Omissis;

**Visto** il verbale della Commissione A.S.L. di Modica del 9/12/2013 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

**Vista** la richiesta della dipendente Maria Concettina, prot. n° 22676 del 15/09/2014 con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di giorni 20 (venti), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 22/09/2014 all'11/10/2014, per assistere Omissis;

**Visto** l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

**Vista** la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

**Accertato** che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune, riferiti alla suddetta lavoratrice ed Omissis;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42, comma 5 TER del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D.Lgs. 18/07/2011, N° 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 47.351,00;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. N° 151/2001, e s.m.i., alla dipendente a tempo indeterminato Maria Concettina, nata a Modica il 05/04/1957 ed ivi residente in Via Nazionale n. 51, in qualità di Assistente Sociale, cat. D1/3, con decorrenza dal 22/09/2014 all'11/10/2014, per assistere Omissis;

2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo é utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.35, D.Lgs. N° 151 del 2001). Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Capo Settore Tecnico, ai Servizi Gestione Giuridica ed Economica del Personale.

**L'Impiegato Responsabile**  
(*Sig. Alfio Gennaro*)

---

**Il Capo Settore**  
(*Avv. Mario Picone* )

---